

OBBLIGHI IN MATERIA DI F-GAS NEL SETTORE DELL'AUTORIPARAZIONE

Alla luce DPR 16 novembre 2018 n. 146

il recupero F-gas da impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore

Il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, **attua il Regolamento UE 517/2014** sui gas fluorati ad effetto serra abrogando il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R. n.43 del 27/01/2012.

1. Esclusioni

Le persone che, nell'ambito dell'attività di autoriparazione, effettuano la **mera operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) negli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore non sono soggette** al Regolamento CE 517/2014 e quindi al D.P.R. in questione che lo recepisce.

2. Iscrizione al Registro telematico: soggetti obbligati

Sono obbligati ad iscriversi al Registro telematico le persone fisiche e le imprese che effettuano il **recupero** di f-gas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.

I veicoli a motore interessati sono:

- Veicoli per il trasporto di persone con al massimo 8 posti a sedere più quello del conducente;
- Veicoli per il trasporto di cose con massa di riferimento inferiore o uguale a 1.305 kg. Con massa di riferimento si intende la massa del veicolo in ordine di marcia, diminuita della massa forfettaria del conducente di 75 kg e maggiorata della massa forfettaria di 100 kg.

In base alla normativa in vigore, sono escluse dall'obbligo di iscrizione al registro le persone che svolgono le attività sopracitate su impianti di condizionamento d'aria usati in tutte le altre modalità di trasporto.

3. Attestazione delle persone

Le persone fisiche che svolgono l'attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE **devono essere in possesso di un attestato** rilasciato da un organismo di attestazione della formazione. Il rilascio di questo attestato avviene da parte dell'Organismo di attestazione in seguito al completamento di un corso teorico e pratico, senza esame, i cui contenuti sono riportati in allegato al Regolamento CE n.307/2008.

Il corso di cui sopra deve essere completato entro 8 mesi dalla data di iscrizione al Registro Telematico. Infine l'attestato di cui al comma è rilasciato, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del corso di cui sopra.

1. Le novità: Banca dati

L'Art. 16 del DPR introduce la **Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati**, istituita presso il Ministero dell'Ambiente e **gestita dalle Camere di Commercio competenti**, alla quale dovranno essere comunicate per via telematica, entro 30 giorni, le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse.

La Banca dati ha l'obiettivo di "tracciare" gli F-Gas e le attività di chi installa impianti che li contengono contrastando la vendita illegale da parte di operatori non certificati e che svolgono attività irregolari.

C'è da rilevare che la Banca Dati rappresenterà un costo per gli operatori come recita l'art 16 comma 11: *"Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, **le persone fisiche certificate**, di cui ai commi 4, 5 e 7 **versano annualmente**, entro il mese di novembre, alle **Camere di commercio competenti**, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, **i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d)**, della legge 29 dicembre 1993, n. 580".*

2. Le novità: le celle frigorifere di autocarri e rimorchi

Viene **ampliato il campo di applicazione** anche all'installazione, alla manutenzione e alla disattivazione di **impianti mobili di condizionamento d'aria contenenti F-Gas e autocarri e rimorchi frigo**.

E' previsto infatti l'obbligo di **certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone fisiche (Art. 7 comma a)** che svolgono le seguenti **"...attività su celle frigorifero di**

autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO₂ equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO₂ equivalente;

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

3) installazione;

4) riparazione, manutenzione o assistenza;

5) smantellamento;

Non sono soggette agli obblighi di certificazione e di attestazione “le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra” - Art.10, comma e).

“L'organismo di certificazione **estende l'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle **celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero** contenenti gas fluorurati a effetto serra, **previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità per operare su dette apparecchiature, rilasciando una apposita certificazione integrativa**” (Art. 21, comma 3).**

Infine, secondo l'art. 21, comma 7, le persone fisiche e le imprese che risultano già iscritte al registro telematico nazionale devono conseguire i pertinenti certificati o attestati entro otto mesi dall'entrata in vigore del DPR (entro Agosto 2019).

3. Decreti attuativi da emanarsi a completamento del quadro legislativo

A completamento della disciplina sugli F-Gas, rimangono ancora da emanare :

1. il Decreto Sanzioni (che andrà a sostituire l'attuale d.lgs. 5 marzo 2013, n. 26);
2. la definizione degli schemi di accreditamento attualmente in discussione in ACCREDIA.